



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO

con istanza di Tutela Cautelare Collegiale

PER

RE. VISIO S.R.L. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Salvatore Aurora, nato a Lentini (SR) il 31/1/1967 e ivi residente in via G. Agnello 7 (CF: RRASVT67A31E532U), società con sede in Lentini G. Agnello 7 (CF:01908090895) rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Rametta, CF. RMTSFN77H17I754U, presso il cui studio sito in Catania via Umberto 187 è elettivamente domiciliata, come da procura da intendersi in calce al presente atto. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria avvengano al n. fax. 095-2166711 o al seguente indirizzo di pec: stefano.rametta@pec.ordineavvocaticatania.it;

ricorrente

contro

Assessorato Regionale delle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

resistente

e nei confronti di

Classimo s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, società con sede in via Mongibello, 154/C, Belpasso (CT), P.I. 03165460878;

Conigliaro s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, società con sede in c.da San Benedetto n. 15 - Zona ASI, Favara (AG), P.I. 02565540842;

per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti:

- D.D.G. n. 383/5.S del 13/3/2018 con il quale il Dirigente Generale, dott. Rosolino Greco, ha approvato, gli elenchi definitivi delle domande dichiarate



ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;

- D.D.G. n. 28/5S del 16/1/2018 di approvazione degli elenchi provvisori delle domande dichiarate ammissibili, irricevibili e inammissibili in ordine all'Azione 1.1.2. del PO FESR Sicilia 2014-2020;

- nota prot. n. 3184 del 19/1/2018, trasmessa con pec del 22/1/2018, di comunicazione dell'esclusione del progetto dalla procedura;

- nota prot. n. 13915 del 14/3/2018 di Comunicazione dell'esclusione definitiva;

- ove occorra, Avviso pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.2 approvato con D.D.G. n. 1350/5 del 14/6/2017, successivamente modificato con D.D.G. 1675/5 del 18/7/2017, limitatamente al par. 4.4. punto 5 laddove stabilisce che "le domande di aiuto mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti dall'Avviso, saranno considerate inammissibili";

- nonché, ove occorra, degli eventuali provvedimenti con cui, sulla base della graduatoria approvata con il 383/5.S del 13/3/2018, venissero impegnate le risorse del PO FESR 2014-2020 (Azione 1.1.2) a favore delle ditte ammesse ad accedere ai relativi finanziamenti; in particolare, risultano allo stato adottati i D.D.G. n. 597/5.S del 19/4/18 e n. 624/5.S del 24/4/2018;

- per l'accertamento del diritto di ottenere, ai sensi della normativa in vigore materia, il risarcimento di tutti i danni causati dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione intimata e per la condanna della stessa al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

** ** *

FATTO

L'odierna ricorrente è una società di consulenza nata per fornire servizi a privati, enti pubblici e imprese attraverso expertise nel settore della valutazione delle aziende e degli asset aziendali. Per sviluppare l'attività nell'era della rivoluzione digitale e ottimizzarla attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie di digitalizzazione, offrendo servizi all'avanguardia, ha presentato domanda di partecipazione ai finanziamenti pubblici erogati nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per



l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese".

In particolare, è accaduto che con D.D.G. n. 1350/5 del 14 giugno 2017 (successivamente modificato con D.D.G. n. 1657/5) sia stato approvato *l'avviso pubblico, che fa parte integrante del presente Decreto, e la relativa modulistica ad esso allegata concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese", in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 in favore delle PMI*: il bando prevede la concessione di un sostegno economico a favore di progetti, presentati da Piccole e Medie Imprese, che riguardino uno degli ambiti tematici della Strategia regione di Specializzazione Intelligente.

Nello specifico, il progetto presentato dall'odierna ricorrente mira a risolvere il problema riscontrato in alcuni enti pubblici nella gestione dei cespiti, attraverso un sistema digitalizzato di inventariazione, monitoraggio e controllo dei beni del patrimonio immobiliare.

La domanda è stata validamente presentata nei termini ed acquisita al portale con il numero 359 (v. Elenco domande pervenute in ordine cronologico, all. 2 del D.D.G. n. 28 del 16/1/2018). Nel corso dell'istruttoria volta ad accertarne la *ricevibilità*, con comunicazione a mezzo pec del 19/1/2018, l'amministrazione ne comunicava l'irricevibilità *ai sensi del par. 4.5 punto 3 lett. a) punto 1 dell'Avviso in quanto "risultano inviate P.E.C. plurime, in particolare n. 3 di cui n. 2 oltre le 12 ore previste dal caricamento sul portale delle Agevolazioni (26/07/2017 - 8:27:28) (26/7/2017 - 08:28:24), inoltre la domanda di ammissione alle agevolazioni risulta inviata solo con la P.E.C. del 26/7/2017 alle Ore 08:28:24 oltre il termine previsto"* (nota prot. n. 3184 del 19/1/2018).

Al fine di interloquire con l'Amministrazione e confutare la valutazione espressa, la Società presentava istanza di riesame con la quale chiedeva una revisione del giudizio di inammissibilità (v. nota prot. 5815 inviata a mezzo pec del 1/2/2018) chiarendo e resolvendo gli aspetti critici rilevati dagli uffici. In data 13/3/2018, tuttavia, veniva adottato il D.D.G. n. 383/5.S di approvazione definitiva, ad esito della fase di riesame, degli elenchi delle domande



dichiarate ammesse, inammissibili e irricevibili: il provvedimento conclusivo della prima fase della procedura confermava, con una diversa motivazione rispetto a quella cristallizzata nella nota di esclusione, la valutazione di irricevibilità espressa nei confronti della odierna ricorrente.

L'amministrazione, infatti, da una parte, accoglieva le argomentazioni espresse nell'istanza di riammissione ritenendo superata l'asserita tardività della domanda, dall'altra, procedeva comunque ad escludere la Società dalla fase successiva di valutazione sulla base di una diversa censura relativa all'asserita carenza del requisito economico derivante dalla mancata produzione del verbale di approvazione dell'aumento di capitale dichiarato: la domanda - si legge nella nota di notifica dell'esclusione definitiva - *risulta inammissibile per mancanza del requisito di "completezza e regolarità della domanda e degli allegati"* (nota prot. 13915 del 14/3/2018).

Tale valutazione di irricevibilità merita di essere censurata per violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Per tali ragioni, la Re. Visio s.r.l. si vede costretta ad adire la competente autorità giudiziaria con il presente gravame che, per mero scrupolo difensivo volto ad evitare pretestuose eccezioni, viene notificato anche a due delle ditte (la prima - che, nel frattempo, è stata finanziata con D.D.G. n. 597/18 - e l'ultima) ammesse, nell'ordine cronologico di ricezione sul portale, alla fase successiva di valutazione per l'assegnazione del contributo che, tuttavia, trattandosi di elenchi non a numero chiuso in ragione del mancato esaurimento dei fondi disponibili, non possono ritenersi tecnicamente controinteressati in senso stretto¹.

¹ Il contributo è concesso sulla base della c.d. "procedura valutativa a sportello" (v. par. 4.1. dell'Avviso) per la quale *"la selezione dell'operazione si ottiene sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria riguardante la ricevibilità formale e i criteri di ammissibilità sostanziale, secondo l'ordine di ricezione delle istanze, e dopo il superamento di una procedura di valutazione, attraverso l'applicazione di specifici criteri di valutazione stabiliti nell'Avviso coerenti con il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", che prevede un punteggio minimo predefinito considerato quale soglia minima di qualità progettuale; pertanto le procedure a sportello non danno luogo alla formazione di una graduatoria. La ricezione delle istanze avviene in una finestra temporale non superiore a 90 giorni. Il finanziamento delle operazioni avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e sulla base del superamento di un punteggio minimo predefinito considerato quale soglia minima di qualità pro-*



*** **

DIRITTO

I

Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione del canone della leale collaborazione; violazione di legge in relazione alle regole del giusto procedimento; violazione del diritto alla partecipazione; (artt. 97 Cost. e artt. 3-10 bis L. 241/1990). Illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura per omesso preavviso, nella misura in cui si fonda su una causa ostativa diversa da quella oggetto della prima comunicazione di esclusione

L'esclusione dalla procedura disposta nei confronti dell'odierna ricorrente si appalesa viziata, innanzitutto, perché pronunciata senza aver previamente informato il privato della rilevata causa ostativa, come previsto dall'art. 10 bis L. 241/1990.

La prima comunicazione di esclusione, infatti, contestava all'istante la tardività della domanda: nonostante il diverso *nomen iuris* utilizzato dall'amministrazione (l'atto è semplicisticamente presentato come *comunicazione esclusione*), si deve ritenere che trattasi di un preavviso di rigetto in senso stretto e proprio, in quanto comunicazione volta ad anticipare le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza al fine di sollecitare il contributo del privato, ragioni che, tuttavia, sarebbero state modificate nel provvedimento conclusivo di *Notifica dell'esclusione* adottato due mesi dopo (nota prot. n. 13915 del 14/3/2018) quando l'inammissibilità della domanda di agevolazione della Re.Visio veniva dichiarata in ragione della mancata produzione - mai richiesta in corso di istruttoria dall'amministrazione (come, fra l'altro, accaduto in altri casi: v. motivo successivo) - del verbale della delibera di aumento del capitale, quale documentazione a supporto del dichiarato possesso del requisito economico. **Rispetto a tale definitiva motivazione di esclusione, in definitiva,**

gettuale, al di sotto del quale l'operazione non sarà finanziata" (così nel Manuale per l'attuazione PO FESR Sicilia 2014-2020, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 6/3/2017, p. 18).



la Società non è stata messa nelle condizioni di interloquire con l'amministrazione al fine di colmare la lacuna e dimostrare la sussistenza della necessaria capienza finanziaria richiesta dal bando per poter accedere all'agevolazione e realizzare il progetto. Ne consegue che, se a seguito dell'invio della prima comunicazione l'impresa ha presentato le proprie controdeduzioni, accolte dall'amministrazione, un tale apporto partecipativo non è stato consentito in ordine alla causa di inammissibilità che ha segnato, con la nota da ultimo inoltrata, la definitiva esclusione del progetto della ricorrente dalla fase successiva della procedura. Ed, invece, **gli uffici avrebbero dovuto comunicare preventivamente la causa di inammissibilità riscontrata a conclusione dell'istruttoria e inviare un nuovo preavviso di rigetto con l'indicazione della differente motivazione di esclusione adottata, attendere le eventuali spiegazioni e integrazioni trasmesse dalla Società e dopo averle valutate adottare il provvedimento finale.**

In merito alla problematica della motivazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 si ritiene che non occorra un rapporto di piena identità tra il contenuto del preavviso e quello del provvedimento finale, *essendo esclusa la sola possibilità di fondare questo secondo su ragioni giustificative del tutto diverse da quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale* (così ancora di recente Cons. Giust. Amm. Sic., 31/07/2017, n. 370). E', difatti, in quest'ultima evenienza che si riscontra una violazione del diritto dell'interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si estrinseca appunto nella possibilità di presentare controdeduzioni utili all'assunzione della determinazione conclusiva.

Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso di specie sicché il provvedimento si appalesa illegittimo e merita d'essere annullato. Né d'altronde può dirsi versarsi in uno di quei casi in cui la decisione non avrebbe potuto essere di segno diverso: trattandosi di una carenza documentale, infatti, l'amministrazione avrebbe dovuto compulsare il privato per accertarsi se l'aumento di capitale dichiarato in sede di domanda fosse stato in effetti deliberato e quindi potesse ritenersi soddisfatto il prescritto requisito economico. E' questo il secondo profilo di censura cui è dedicato il presente gravame. Si rassegnano le



considerazioni che seguono.

II

Violazione e/o falsa applicazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento. Illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura nella misura in cui si fonda sulla asserita carenza del requisito di capacità economica, derivante da carenza documentale

Il giudizio espresso dagli uffici in ordine alla domanda presentata dall'odier-na ricorrente merita d'essere censurato anche per aver omesso di compulsare l'operatore economico istante al fine di ottenere il documento mancante dal quale evincere la sussistenza del requisito economico.

Come è noto, infatti, l'art. 6 co. 1 lett. b) L. 241/1990 generalizza le ragioni del c.d. soccorso istruttorio in tutte le attività procedimentalizzate, onerando il responsabile dell'istruttoria del compito di richiedere l'integrazione della documentazione che risulti, sì, incompleta, ma per la quale emerga altresì l'agevole possibilità di procedere al suo perfezionamento (cfr. tra le più recenti Cons. St., sez. V, sent. n. 4874 del 10 novembre 2016).

In particolare, la richiamata disposizione disciplina l'interlocuzione PA-privato istante **nelle procedure non regolamentate dal Codice degli appalti, come nel caso di specie**. In tali ipotesi, **il potere di soccorso dispiega la sua massima portata espansiva tendenzialmente senza limiti salvo quelli propri della singola disciplina di settore**: l'integrazione, in particolare, va sempre richiesta quando compatibile con il rispetto dei tempi del procedimento, mentre l'incompletezza/inesattezza della compilazione di moduli predefiniti e domande telematiche, che non può dirsi ritenersi adempimento abnorme o eccessivo per il privato, non può essere fonte, *sic et simpliciter*, di legittima esclusione dalla procedura (ma eventualmente di altre sanzioni, per esempio pecuniarie, stabilite dall'amministrazione). Un tale automatismo viola i fondamentali principi di ragionevolezza e proporzione dell'azione pubblica, con conseguente illegittimità della disciplina di gara che comminasse l'estrema sanzione espulsiva in tali casi (così Cons. St., Ad. pl., sent. n. 9/2014; su que-



sta scia, da ultimo cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sent. n. 2 del 2017).

Il principio vale *con riferimento alle ipotesi in cui l'Amministrazione sia gravata dell'obbligo (scandito all'art. 2 L. 241/1990) di formalizzare, all'esito di un procedimento amministrativo attivato dall'istanza di parte, un provvedimento espresso e motivato, assunto in esito ad una istruttoria la cui prospettiva completezza è, per l'appunto, garantita dallo strumentale dovere di sollecitare, in prospettiva cooperativa, le necessarie integrazioni documentali eventualmente necessarie* (TAR Campania, Salerno, sent. n. 1864/15).

Né la previsione di una domanda di partecipazione da generare e inviare in via telematica, come nel caso di specie, muta la soluzione: l'informatizzazione dei procedimenti, infatti, non può portare all'obliterazione della verifica degli atti e della sussistenza (sostanziale) dei requisiti per l'accoglimento della domanda (v. TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1418/2016) sicché l'approfondimento istruttorio è dovuto, anche in questi casi, in caso di *dichiarazioni inesatte o istanze erranee o incomplete, salvo che costituiscano falsità* (TAR Veneto, sent. 144/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 13 gennaio 2016 n. 58).

** ** *

Ebbene, nel caso di specie l'Amministrazione ha violato i richiamati principi, sussistendo tutte le condizioni necessarie e sufficienti perché operasse l'onere di compulsare il privato: siamo, infatti, nell'ambito dei procedimenti ad istanza di parte nei quali il responsabile del procedimento istruisce la pratica anche grazie l'apporto collaborativo del privato che può presentare memorie, documenti e quant'altro utile per l'evasione dell'istanza in senso a lui favorevole. Si tratta di procedure che non presentano ragioni di particolare urgenza (e, infatti, nel caso di specie l'istruttoria si è protratta per quattro mesi) e che si concludono con un provvedimento espresso. In tale contesto, a differenza di altre procedure (si pensi alla materia degli appalti) la partecipazione al procedimento è un diritto del privato che non sconta decadenze di sorta salvo che l'apporto fornito dall'istante, pur compulsato dagli uffici, giunga ad istruttoria celebrata o successivamente al provvedimento conclusivo del procedimento.

Ne consegue altresì l'illegittimità del bando PO FESR Sicilia 2014-2020 Az.



2.1.1., qui impugnato *in parte qua*, laddove prevede *de plano* la sanzione dell'inammissibilità delle *domande di aiuto mancanti anche solo di uno dei documenti richiesti dall'Avviso* (par. 4.4. sub 5).

Gli articoli 10 e 10 bis della legge sul procedimento amministrativo impongono all'amministrazione l'obbligo di esaminare le memorie e i documenti prodotti dal privato, anche quando prodotti in corso di istruttoria *se non ha ancora concluso il procedimento*, dandone conto (almeno succintamente) nella decisione finale (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent. del 15/06/2017, n. 944, s. n.).

*** ** **

D'altronde, che questo fosse il corretto modo di procedere ha dimostrato di esserne consapevole la stessa amministrazione regionale che, in riferimento ad altre pratiche presentate nell'ambito della medesima procedura, ha avanzato richiesta di integrazione avente a oggetto proprio documentazione di natura fiscale. Così è accaduto, per esempio, in ordine alla pratica relativa alla impresa Novacento cui è stato chiesto di produrre *in itinere* "verbale di approvazione, nota integrativa e ricevuta di deposito presso la CC.IAA. del bilancio 2015" (nota prot. n. 63452/17); allo stesso modo, anche alla G.F. Rappresentanze è stata richiesta la trasmissione, in corso di istruttoria, della documentazione fiscale a supporto della dichiarazione sulla capacità finanziaria (nota prot. 63553/2017), mentre l'impresa Nemia è stata riammessa alla procedura relativa all'altra misura 3.5.1_01 dopo aver dimostrato, in sede di riesame, l'avvenuto aumento del capitale così come altre ditte riammesse a seguito della produzione postuma della documentazione mancante ai fini della valutazione del requisito economico (v. D.D.G. 355/8S). Ne consegue che l'opposta decisione di escludere *de plano* l'odierna ricorrente per carenza documentale rende la decisione illegittima oltre che per violazione di legge anche per eccesso di potere *sub specie* di manifesta ingiustizia per disparità di trattamento.

In definitiva, coerentemente e conseguentemente andava avanzata la richiesta documentale anche nei confronti di Re.visio s.r.l., come correttamente fatto nei richiamati casi. E la Società non avrebbe avuto alcuna difficoltà a pro-



durre il documento che, difatti, viene prodotto con il presente gravame a dimostrazione della sussistenza del requisito.

III

Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 83 co. 9 d.lgs. 50/2016 per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile alla procedura in oggetto la normativa in materia di appalti

Per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la procedura, qui *sub iudice*, disciplinata dal Codice degli Appalti, pur in assenza di qualsiasi richiamo nel bando a tale normativa e nonostante il dettato dell'art. 1 D.lgs. 50/16, il provvedimento di esclusione adottato nei confronti della ricorrente risulterebbe comunque viziato per violazione di legge non essendo stata avviata la procedura del soccorso istruttorio previsto dall'art. 83 co. 9, con la quale possono essere sanate le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ad eccezione delle irregolarità afferenti all'offerta tecnica ed economica e purché non si tratti di irregolarità essenziali non sanabili (tali da non consentire l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della domanda). Ebbene, non v'è dubbio che nel caso di specie l'unica carenza riscontrata nell'istanza presentata dalla ricorrente sia sanabile ai sensi della richiamata disposizione (come, infatti, concesso ad altre imprese partecipanti: v. motivo sub II), sicché anche in tale prospettiva l'esclusione *de plano* risulta illegittima e merita d'essere annullata.

** ** *

Istanza di tutela cautelare collegiale

Il *fumus boni iuris* emerge da quanto fin qui esposto; quanto al *periculum in mora* si rappresenta quanto segue.

La sospensione del provvedimento impugnato si rivela essere l'unica misura idonea ad evitare il pregiudizio grave e irreparabile che ne deriva all'odierna ricorrente in quanto titolare di una iniziativa imprenditoriale che con il progetto presentato intende mantenersi, in maniera competitiva, sul mercato, ormai influenzato significativamente dalle nuove tecnologie.

Il progetto di Re. Visio s.r.l mira a sviluppare ed introdurre in azienda un software di Gestione Tracciatura Cespiti (G.T.C.) che offrirà all'utenza la pos-



sibilità di accedere a servizi e funzionalità derivanti dalla raccolta puntuale di informazioni relative allo stato di conservazione dei cespiti, ai dati di contesto ambientale e territoriale, al monitoraggio diretto o indiretto dei parametri di consumo e deterioramento e/o rivalutazione. Inoltre sarà possibile tracciare uno storico degli spostamenti. Il presente investimento si rivela di notevole importanza in quanto è teso a: raggiungere una configurazione organizzativa e strategica in grado di favorire innovazioni di processo, di prodotto ed innovazioni organizzative. Attraverso la gestione e tracciatura dei cespiti si avrà, infatti, la possibilità in ogni momento di avere contezza completa di quello che è lo stato di un cespite sotto ogni aspetto. In sostanza si vuole dotare l'azienda di strumenti e competenze tecnologiche adeguate per prevedere lo sviluppo di soluzioni ICT che favoriscano l'introduzione sul mercato di nuovi prodotti e servizi, con l'obiettivo di aumentare la propria competitività. Dalla disamina delle informazioni sopra esposte, si stima, secondo i calcoli elaborati dal consulente contabile della Società, un impatto positivo del progetto sulla competitività dell'impresa pari a complessivi € 91.000,00. Si deduce pertanto che la mancata realizzazione del progetto arrecherebbe un danno economico, pari a € 91.000,00 (minori costi e maggiori ricavi), calcolato su stime concrete legate a dati storici e prospettici aziendali, tale da rischiare di compromettere la stabilità economica e finanziaria della società, rendendo incerta la stessa sopravvivenza della società.

A fronte di ciò, il decorso del tempo necessario per la trattazione nel merito del presente ricorso rischierebbe di pregiudicare gravemente e irreparabilmente la solidità della società, rendendone incerta la stessa permanenza sul mercato. D'altro canto, l'accoglimento dell'invocata tutela cautelare, *sub specie* di sospensione degli effetti del giudizio di non ricevibilità del progetto di Re.Visio s.r.l. con conseguente obbligo di riesame della domanda, nessun pregiudizio arrecherebbe all'amministrazione, atteso che i progetti già ammessi potrebbero comunque usufruire dei contributi, la cui dotazione non risulta esaurita, sicché nessuna lesione né frustrazione degli interessi pubblici sottesi all'azione amministrativa deriverebbe dalla concessione della misura provvisoria.



Il riesame della domanda della ricorrente, in caso di concessione della tutela interinale, inoltre, produrrebbe un costo pari a zero sia per l'amministrazione sia per i controinteressati, dovendo la prima soltanto procedere ad avviare un interlocuzione con il privato che, per quanto fin qui detto, non si prevede dispendiosa trattandosi di documento in possesso del ricorrente; d'altro canto, nulla soffrirebbero i controinteressati che, nella capienza dei fondi a disposizione, potrebbero comunque risultare assegnatari, ad esito della seconda fase di valutazione, del contributo richiesto. *A contrario*, invece, il mancato accoglimento della presente richiesta comporterebbe per il ricorrente, escluso definitivamente dalla procedura di conferimento delle agevolazioni, l'incapacità ad operare in maniera concorrenziale sul mercato con un grave impatto sulla vitalità e sul destino della società, con la conseguenza che l'eventuale risarcimento del danno, che dovesse pervenire ad esito del giudizio in caso di accoglimento del gravame a molti anni di distanza, sarebbe *inutiliter data*.

** ** *

Per le ragioni sin qui esposte voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale sospendere, con ordinanza collegiale, gli atti impugnati sino alla decisione del ricorso e, nel merito, accogliere il ricorso, restituendo legittimità all'azione amministrativa posta in essere.

Con vittoria di spese e compensi.

Si dà atto che per il presente ricorso è dovuto un contributo unificato pari a euro 650,00.

Catania, 14 maggio 2018

Avv. Stefano Rametta